

CLXX.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Comunicazioni (pag. 5390) — Presentazione di disegni di legge (pagina 5390, 5393) — Il senatore Vischi chiede l'urgenza per uno di essi (pag. 5390) — Osservazioni del senatore Franchetti per lo svolgimento delle sue interpellanze (pag. 5391); interloquisce il senatore Vigoni Giuseppe (pag. 5391) e risponde il ministro del tesoro (pagina 5391) — Su relazione del senatore Sismondo (pag. 5392) si approva il coordinamento del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (Numero 1-bis) (pag. 5393). — Sono rinviati allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiarie a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 541) (pag. 5393); « Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale, n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori, nonché per conto di Amministrazioni dello Stato » (N. 525) (pag. 5394); « Conversione in legge dei decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e prorogata con le leggi 26 dicembre 1900, n. 791 e 13 luglio 1910, n. 465 » (N. 537) (pagina 5397); « Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 559) (pag. 5401) — Il senatore Cadolini riferisce sul disegno di legge: « Assegno vitalizio ai superstiti delle guerre dell'indipendenza d'Italia » (N. 575) (pag. 5402) — Parlano nella discussione generale, i senatori Buonamicì (pag. 5402), Morra (pag. 5403) e il ministro del tesoro (pag. 5402) — Il senatore Cadolini, relatore, fa osservazioni all'art. 2 (pag. 5403), e all'articolo 3 (pag. 5404), sul quale parla anche il senatore Cunalli (pag. 5404); risponde il ministro del tesoro (pag. 5404) — Sull'art. 4 parla il senatore Cadolini, relatore (pag. 5405, 5406) e gli risponde il ministro del tesoro (pag. 5405, 5406) — Senza osservazioni si approvano gli altri articoli del disegno di legge. — Parla da ultimo il senatore Cadolini, relatore (pag. 5407); e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura di rotazione — Per il Re Carlo Alberto: proposta del senatore Bonasi (pag. 5408). — Risultato della votazione (pag. 5408).

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio della Camera dei deputati

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che il Presidente della Camera dei deputati con suo messaggio ordlierno ha trasmesso a questa Presidenza un disegno di legge di iniziativa parlamentare, per dichiarare monumento nazionale la casa che ospitò Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'arco dell'Annunziata di Padula, ed il Cippo di Sanza.

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa trasmissione.

Il disegno di legge seguirà la procedura ordinaria.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Pelloux Luigi domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912;

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911;

Assegnazione di lire 3 milioni per la costruzione di alcuni edifici per la R. Università di Roma;

Assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno rimessi agli Uffici o alla Commissione di finanze per il necessario esame.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Per l'ultimo dei progetti di legge testè presentati dall'onor. ministro del tesoro e precisamente per quello riguardante la concessione di un assegno vitalizio ai veterani delle patrie battaglie, propongo che il Senato dichiari la massima urgenza e deleghi al Presidente la nomina di una apposita Commissione con l'incarico di riferire oralmente perchè oggi stesso quest'Assemblea possa darvi (e ne sono sicuro) la sua approvazione.

Ho fatto questa proposta perchè io, noto per la mia costanza nell'oppormi ad ogni domanda di procedura d'urgenza, credo così di rendere implicitamente ancora più rilevante l'omaggio ai nostri veterani alla vigilia della grande inaugurazione che l'Italia farà domani del monumento al Padre della Patria. Il bisogno di manifestare tali sentimenti, se è di tutti, è specialmente di coloro, i quali, come me, nati tardi, non hanno fatto nulla per la patria. Sentimenti di affetto e di gratitudine a quanti ci hanno dato l'unità e la libertà della patria.

Affrettando il nostro voto, facciamo ai generosi che pugarono, una doverosa dimostrazione di riconoscenza. (*Approvazioni vivissime e generali*).

PRESIDENTE. Credo che sia nel cuore di tutti i senatori l'intendimento di procurare che i veterani, i quali festeggeranno domani l'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II, siano lieti del vantaggio che loro reca il disegno di legge ora presentato.

Quindi a me pare che non sia il caso di seguire la procedura che richiederebbe il regolamento per l'esame di questo disegno di legge, e non essendovi osservazioni in contrario riterrò approvata la proposta del senatore Vischi. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Per maggiore sollecitudine, se il Senato consente a me la nomina della Commissione per l'esame di questo disegno di legge, io chiamerò a farne parte gli stessi senatori che nel 1910 esaminarono il disegno di legge analogo di iniziativa dei senatori Cadolini ed altri.

Quella Commissione era composta dei senatori Cadolini, De Cesare Raffaele, Bava-Beccaris, Sismondo e Mazza.

Non essendovi osservazioni in contrario, così resta stabilito.

Prego la Commissione ora nominata a riunirsi immediatamente e riferire seduta stante. (*Approvazioni*).

Per le interpellanze del senatore Franchetti

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Nella seduta di ieri l'onorevole sotto segretario di Stato per gli affari esteri mi dichiarò che le mie interpellanze sulla Somalia sarebbero state discusse entro breve termine o che il ministro mi avrebbe allora risposto in proposito. Ora io non vedo altri rappresentanti del Governo al banco del Ministero che il ministro del tesoro. Chiedo quindi a lui se abbia avuto incarico di fare conoscere al Senato quando il ministro degli esteri intende che siano svolte le interpellanze sulla Somalia.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Posso dire all'onorevole senatore Franchetti che io non ho ricevuto alcun incarico dal ministro degli affari esteri. Aggiungo che nell'altro ramo del Parlamento sono all'ordine del giorno due disegni di legge che riguardano il bilancio della Somalia, e si trovano anche davanti alla Giunta generale del bilancio alcune proposte di provvedimenti per lo sviluppo di quella colonia. Quindi non so se l'onorevole ministro degli esteri vorrà rispondere in sede separata o in occasione della discussione di quei disegni di legge, alcuni dei quali verranno dal Senato discussi prima delle vacanze parlamentari.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. L'onorevole ministro del tesoro, che ringrazio della cortese risposta, non è evidentemente informato dell'andamento di questa questione. Nella seduta di ieri l'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, in seguito alle mie insistenze, ha preso impegno, a nome del ministro degli esteri, che queste interpellanze sarebbero state svolte indipendentemente dalle altre discussioni sulla Somalia ed entro brevissimo termine. Ora io credo che, anche per riguardo al Senato, l'onorevole ministro degli esteri potrebbe opportunamente far sapere al Senato ed a me quello che intenda fare a questo riguardo.

Mi riesce inaspettata l'assenza del ministro degli esteri in questa circostanza e dopo quello che è stato detto ieri. Pregherei dunque l'onorevole ministro del tesoro di partecipare al ministro degli esteri questo desiderio che suppongo non sia mio soltanto, perchè oramai della questione è stato investito l'intero Senato e con la presentazione della mia interpellanza e colla discussione di ieri, di fargli presente, dico, questo mio insistente desiderio per avere la risposta che è stata promessa ieri in suo nome dal sotto-segretario di Stato per gli esteri. E siccome probabilmente nella seduta di lunedì l'onorevole ministro degli esteri sarà trattenuto alla Camera, credo, dalla discussione del bilancio degli esteri, sarò grato al ministro del tesoro se vorrà pregare il suo collega degli esteri di far sapere al Senato ed a me quando intenda che questa interpellanza sia svolta nel breve termine pel quale ha già preso impegno il sotto-segretario di Stato per gli esteri e che a me - lo dico all'onorevole ministro del tesoro in assenza dell'onorevole ministro degli esteri - sembrerebbe dover essere entro uno o due giorni dopo terminata la discussione del bilancio degli esteri alla Camera.

Prego quindi l'onorevole ministro del tesoro di farsi interprete di questa mia domanda presso l'onorevole ministro degli esteri, e mi auguro che questi nella seduta di lunedì, o personalmente o per mezzo di terza persona, se egli non potrà intervenire qui, non disdegnerà di dare una risposta al Senato ed a me.

VIGONI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIUSEPPE. Io ho mostrato ieri molto vivamente quanto m'interessasse l'argomento addotto dall'onor. senatore Franchetti, e per la verità e per tranquillare il collega Franchetti tengo a fare una dichiarazione o meglio a dileguare un equivoco.

Ieri il senatore Franchetti ha parlato, presente il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, e da lui ha avuto risposta. Più tardi è entrato nell'aula l'onor. ministro degli esteri, il quale è stato informato del dibattito avvenuto. L'onor. Franchetti allora non era presente, ed è per questo che è nato l'equivoco. Il ministro degli esteri ha detto privatamente che informato, al suo arrivo da Catania, che in questi giorni la Camera dei deputati deve

discutere materie che lo riguardano, per parecchi giorni non potrà essere in Senato per assistere allo svolgimento dello interpellanze del senatore Franchetti.

Questo ho voluto dire a tranquillità dell'onorevole Franchetti, perchè so che non era più presente quando parlava il ministro degli esteri, il quale lo ripeto, per parecchi giorni è occupato alla Camera dei deputati.

FRANCHETTI. Domando di parlare. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Confermo la mia richiesta all'onorevole ministro del tesoro, perchè l'onorevole ministro per gli affari esteri mi risponda uno o due giorni dopo che avrà terminati i suoi impegni alla Camera.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Assumo ben volentieri l'incarico di farmi interprete del desiderio dell'onorevole Franchetti presso il collega degli affari esteri.

Coordinamento del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Do facoltà di parlare all'onorevole relatore perchè informi l'onorevole ministro della guerra ed il Senato sul punto in cui ieri fummo costretti a sospendere il coordinamento.

SISMONDO, *relatore*. Per informare il Senato della cosa debbo fare un po' di storia. Il Senato ha votato un articolo 40-bis appartenente alle disposizioni generali, vale a dire non speciali nè per la marina nè per l'esercito, con cui si stabiliva che l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina potesse scegliersi un collega, per essere assistito, di qualunque grado, purchè non superiore al grado del presidente del Consiglio di disciplina.

Questo articolo fu votato e diventò l'art. 41 del testo coordinato.

Ma il disegno di legge presentato al Senato, e concordato tra la Commissione speciale ed il

ministro della guerra, conteneva nelle disposizioni speciali per la marina un articolo 40 così concepito: « se il numero degli ufficiali compresi nella lista di cui all'art. 41 è inferiore a 20, l'ufficiale sottoposto a Consiglio potrà farsi assistere da un ufficiale di qualsiasi grado, purchè compreso nelle liste dalle quali vengono sorteggiati i componenti del Consiglio ».

Su proposta fatta al Senato, questo articolo fu convertito in un capoverso dell'articolo precedente, e fu votato dal Senato in questo modo.

Nel coordinamento della legge sorse il dubbio che questo articolo fosse superfluo, dopo l'articolo 41 votato; ma siccome conteneva una ipotesi ben diversa, perchè diceva che si poteva scegliere questo ufficiale assistente di qualunque grado, purchè compreso nella lista, si ammetteva che questo ufficiale assistente potesse anche essere uguale in grado al presidente; ma nel coordinamento non ci si poteva permettere la discussione del concetto; e si trovò che, mentre prima come articolo isolato contemplava non solo gli ufficiali a terra, ma anche quelli imbarcati, inserito così come capoverso di un articolo che contempla solo ufficiali a terra, veniva ad escludere il caso di quelli imbarcati, in cui è molto più probabile che le liste risultino inferiori a venti.

Mi parve quindi opportuno proporre che questo capoverso fosse ripetuto anche per l'articolo successivo, riservandomi naturalmente di portare al Senato la questione.

Dopo aver avuto l'onore di parlarne col ministro della marina, siamo venuti nella decisione di troncare la questione, proponendo addirittura la soppressione di questo capoverso.

La proposta quindi che ho l'onore di fare al Senato è questa che l'antico art. 40, di cui ho dato lettura e che fu messo come capoverso dell'articolo precedente, sia soppresso addirittura, e rimanga solo l'art. 41 che per gli ufficiali di marina, come per quelli dell'esercito, stabilisce che l'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina, possa farsi assistere da un altro ufficiale, purchè compreso nelle liste da cui si estraggono a sorte i componenti il Consiglio, e purchè di grado inferiore a quello del presidente.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Convegno perfettamente nella soppressione di quel comma.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Mi associo anche io alla proposta del relatore.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Allora per il coordinamento non vi è altro da osservare che la mutazione di numero proveniente dall'aver dato il numero 41 all'art. 40-bis e per aver soppresso l'art. 61.

PRESIDENTE. Chi approva le proposte di coordinamento della Commissione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari;

Riduzione della ferma dei carabinieri Reali;

Sul matrimonio degli ufficiali.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Borgatta di voler dare lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 febbraio 1910, n. 58, col quale l'esonero dalle imposte fondiario accordato dal Regio decreto 17 novembre 1909, n. 723, ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è stato esteso alla terza e quarta rata bimestrale delle imposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1910 a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non supera le lire cinquemila, nonchè alle sei rate bimestrali delle imposte e delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1909, a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo supera le lire cinquemila, coll'onere al tesoro di pagare ai comuni ed alle provincie l'ammontare delle sovrimposte che per effetto delle anzidette disposizioni sono state abbuonate.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 12 gennaio 1908, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Vista la legge 26 dicembre 1909, n. 791, colla quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1910 la facoltà accordata al Governo del Re dall'articolo 14 della anzidetta legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze e tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'esonero dalle imposte fondiario accordato dal R. decreto 17 novembre 1909, n. 723, è esteso alla terza e quarta rata bimestrale delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1910, a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non superi le lire cinquemila, nonchè alle sei rate bimestrali delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1909, a favore dei contribuenti, il cui reddito imponibile complessivo supera le lire cinquemila;

Il tesoro rimborserà alle provincie ed ai co-

muni l'ammontare delle sovrimposte così abbuonate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE

E. ARLOTTA.

A. SALANDRA.

SIDNEY-SONNINO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato » (N. 525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori, nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura del disegno di legge:

BORGATTA, segretario, legge:

— Articolo unico.

Il Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, col quale fu approvata, in via di esperimento e per la durata di un anno, la tariffa eccezionale, n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per

conto di municipi, nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato e fu abrogata la tariffa eccezionale, n. 1067, P. V., è convertito in legge, e la suddetta tariffa, n. 1011, P. V., è mantenuta in vigore.

N. 511.

Regio decreto 13 giugno 1909, che approva una nuova tariffa per trasporti in ferrovia di acqua dolce potabile. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1909, n. 172).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, numero 429;

Vista la tariffa eccezionale, n. 1067, P. V., approvata col Regio decreto 24 giugno 1903, n. 249, per trasporti di acqua dolce potabile effettuati per conto dei municipi, in partenza da Acquaviva delle Fonti e da Napoli ed in destinazione di località delle Puglie;

Considerato che anche in molti altri municipi del Regno durante l'estate difetta costantemente l'acqua potabile, tanto da mancare del tutto appena sopravviene un breve periodo di siccità, togliendo a quelle popolazioni la possibilità di sopperire ai primi bisogni della vita;

Considerato essere quindi opportuno estendere il beneficio dei prezzi della citata tariffa eccezionale, n. 1067, P. V., ai trasporti d'acqua dolce potabile eseguiti non solo per conto di tutti i municipi, ma altresì per conto delle Amministrazioni governative risidenti nelle località che soffrono penuria d'acqua;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa eccezionale, n. 1067, P. V., approvata col Regio decreto 24 giugno 1903, n. 249,

pei trasporti di acqua dolce potabile è soppressa, ed in sua vece viene istituita quella portante il n. 1011, che, vistata d'ordine nostro, dai ministri proponenti, si trova allegata al presente decreto.

Detta nuova tariffa, n. 1011, ha vigore, in via di esperimento, per un anno dal 1° luglio 1909.

Art 2.

Il presente decreto, dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.
COCCO-ORTU.

*Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1909.
Reg. 53. Atti del Governo a f. 41. A. ARMELISSASSO. Luogo del sigillo: V. Il guardasigilli: ORLANDO.*

Tariffa eccezionale n. 1011 P. V.

(Per le linee continentali dello Stato)

ACQUA DOLCE POTABILE IN BOTTI O VAGONI SERBATOI (1) TRASPORTATA PER CONTO DI MUNICIPI E DA ESSI DISTRIBUITA DIRETTAMENTE AI CONSUMATORI, NONCHÈ PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Stazioni mittenti e destinatarie. — Quelle di tutte le linee continentali dello Stato.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA											Diritto fisco per tonnellata	
	da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1,000 km.		XII — oltre 1,000 km.
	0.0231	0.0231	0.0180	0.0155	0.0154	0.0155	0.0154	0.0129	0.0129	0.0129	0.0128	0.0128	0.206
Tonn.	Prezzi per tonnellata (in lire)												
6	1.155	2.310	4.110	5.660	7.200	8.750	10.290	11.580	12.860	14.150	15.430	—	

(1) Per le spedizioni in vagoni serbatoi di proprietà delle ferrovie dello Stato sono applicabili le norme e condizioni stabilite dall'allegato 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici

BERTOLINI

Il ministro del tesoro

CAICANO

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

COCCO-ORTU

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conversione in legge di decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, e 13 luglio 1909, n. 466 » (N. 537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791 e 13 luglio 1910, n. 466 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di voler dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

1° Regio decreto 23 settembre 1910, n. 688, col quale venne prelevata la somma di lire 616,173.06 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, ed iscritta nei bilanci di vari Ministeri per l'esercizio 1909-10 per completare le assegnazioni necessarie al pagamento delle indennità stabilite dal Regio decreto 30 dicembre 1909, n. 831 (Allegato A).

2° Regio decreto 21 luglio 1910, n. 546, col quale venne concessa a tutto il 30 giugno 1911 una speciale indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e venne autorizzata la iscrizione nei bilanci dei vari Ministeri della complessiva somma di lire 1,615,100, necessaria per corrispondere l'indennità medesima, e prelevata dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391 (Allegato B).

ALLEGATO A.

Regio decreto 23 settembre 1910, n. 688.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI-DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visto l'articolo 77 della legge 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1909, n. 831;

Riconosciuta la necessità di concedere supplementi di assegnazioni pel pagamento delle indennità stabilite dal decreto predetto a favore dei funzionari civili che durante il primo semestre del corrente anno 1910 prestarono servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Viste le leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, relative al conto corrente fra il tesoro e il Ministero dei lavori pubblici per provvedere a bisogni ed opere urgenti in dipendenza del terremoto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, è autorizzata la prelevazione della somma di lire centosedicimila centosettantatre e centesimi sei (lire 116,173.06) da inserirsi nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-10 al capitolo n. 212-ter la cui denominazione è così modificata: «Prelevamento dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391 al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che durante il primo semestre 1910 hanno prestato servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12».

Art. 2.

La predetta somma di lire 116,173.06 è stanziata in aumento alla dotazione dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, istruzione pubblica e guerra per l'esercizio finanziario 1909-10 nella misura per ciascuno di essi indicata qui di seguito:

<i>Ministero delle finanze.</i> — Capitolo n. 269-bis: «Indennità ai funzionari civili,» ecc., lire seimila centosettantatre e centesimi sei	L. 6,173.06
<i>Ministero di grazia e giustizia.</i> — Capitolo n. 39-bis: «Indennità ai funzionari civili,» ecc., lire sessantamila	60,000 »
<i>Ministero dell'istruzione pubblica.</i> — Capitolo n. 227-ter: «Indennità ai funzionari civili,» ecc., lire trentacinquemila	35,000 »
<i>Ministero della guerra.</i> — Capitolo n. 69-bis: «Indennità ai funzionari civili,» ecc., lire quindicimila	15,000 »

L. 116,173.06

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

TEDESCO.

ALLEGATO B.

Regio decreto 21 luglio 1910, n. 546.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1909, n. 831;

Ritenuta la necessità di continuare a corrispondere nell'esercizio 1910-1911, una speciale indennità di missione ai funzionari che prestano servizio nei comuni compresi nello elenco di cui all'art. 1° della citata legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Considerato che, a tale scopo, occorre provvedere alla assegnazione nei bilanci dei Ministeri interessati, delle somme necessarie;

Vista la legge 15 aprile 1909, n. 188, che istituisce un conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, fino al limite di lire 30 milioni, successivamente elevato a 50 e ad 88 milioni con le leggi 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è concessa l'indennità di missione nella misura che segue:

a) ai funzionari i quali risiedono nei due comuni capoluoghi di provincia di Messina e di Reggio Calabria, una indennità di missione corrispondente ai 2 quinti delle indennità regolamentari e, in ogni caso non inferiore a lire quaranta mensili;

b) a tutti indistintamente i funzionari che risiedono negli altri comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge citata, una indennità di lire quaranta mensili.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici di cui alla legge 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, è esteso ai Ministeri indicati nel seguente articolo al solo scopo di fornire ad essi i fondi necessari per corrispondere l'indennità di missione stabilita dal precedente articolo.

Art. 3.

Dal conto corrente di cui all'articolo 2 e agli effetti indicati nell'articolo medesimo, è autorizzato un prelevamento nella somma di lire 1,615,100, da stanziarsi nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-11 al capitolo n. 229-*bis* con la denominazione: « Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere la indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

La accennata somma di lire 1,615,100 verrà ripartita e iscritta ad uno speciale capitolo con la denominazione: « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nello elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1910-11 come segue:

Capitolo n. 161- <i>quater</i>	Ministero del tesoro	L.	65,000
» n. 258- <i>bis</i>	» delle finanze	»	205,200
» n. 39- <i>bis</i>	» di grazia e giustizia	»	338,500
» n. 223- <i>bis</i>	» della pubblica istruzione	»	212,300
» n. 168- <i>bis</i>	» dell'interno	»	225,000
» n. 142- <i>bis</i>	» delle poste e telegrafi	»	416,500
» n. 70- <i>bis</i>	» della guerra	»	80,000
» n. 84- <i>bis</i>	» della marina	»	32,200
» n. 174- <i>bis</i>	» di agricoltura, ind. e comm.	»	40,400
	Totale	L.	<u>1,615,100</u>

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.
TEDESCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capi-

toli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910 911 ».

Pregò il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,360,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11.

Cap. n. 70. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	L. 400,000 »
» 87. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria) »	60,000 »
» 92. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	250,000 »
» 106. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria) »	50,000 »
» 129. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza . . . »	325,000 »
» 130. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	100,000 »
» 134. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	85,000 »
» 224. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	90,000 »
Totale	L. <u>1,360,000 »</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nell'attesa che la Commissione speciale incaricata dell'esame del disegno di legge: « Assegno vitalizio ai superstiti volontari delle guerre dell'indipendenza d'Italia e aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana » possa riferirne al Senato, sospenderemo la seduta per un quarto d'ora.

La seduta è sospesa (ore 16.40).

Ripresa della seduta (ore 16.50).

Discussione del disegno di legge: « Assegno vitalizio ai superstiti volontari delle guerre dell'indipendenza d'Italia e aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana » (575).

PRESIDENTE. La seduta è riaperta.

Prego il relatore, onor. Cadolini, di riferire verbalmente, così come il Senato ha deliberato, sul disegno di legge: « Assegno vitalizio ai superstiti volontari delle guerre dell'indipendenza d'Italia e aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana ».

CADOLINI, *relatore*. Allorchè l'Ufficio centrale riferì altra volta sul disegno di legge per gli assegni ai veterani delle prime tre campagne, provava un vivo rincrescimento per non poter presentare proposte anche per i superstiti delle successive campagne dell'indipendenza; però non mancò di far voti perchè a questi pure si provvedesse più tardi.

Il disegno di legge che oggi stiamo esaminando, provvede ai primi ed ai secondi; perciò l'Ufficio centrale è assai lieto di poter plaudire al Governo, il quale, col consentire un notevole aumento di spesa, ha reso possibile questo provvedimento che più largamente e in modo soddisfacente viene in aiuto dei superstiti di tutte le diverse campagne, compresi pur quelli

che nel 1870 entrarono in Roma per la breccia di porta Pia.

Dunque debbo innanzi tutto, a nome dell'Ufficio centrale, esprimere un voto di ringraziamento alla Camera, ma principalmente al Ministero, preso nel suo complesso, che ha voluto e saputo risolvere la questione, e chiudere così il periodo increscioso dei reclami dei poveri veterani.

Per conseguenza, all'Ufficio centrale non resta che dichiarare per mezzo mio come con lieto animo accetta plaudendo il disegno di legge, riservandosi soltanto, senza però proporre alcun emendamento, di esporre alcune osservazioni affinché il Governo le tenga presenti nel dettare il regolamento; oppure, quando fosse necessario, di presentare un progettino di legge. Ma di questo parleremo nella discussione degli articoli.

Ora non ho altro da dire.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sono grato alla Commissione parlamentare, della quale è autorevole relatore l'onor. Cadolini, per le parole rivolte all'indirizzo del Governo. Mi permetta il Senato di ricordare che quando si discusse una nobile iniziativa di insigni senatori, superstiti delle gloriose campagne dell'indipendenza, fragorosi applausi risuonarono in quest'Aula.

Ieri nell'altro ramo del Parlamento le più vive acclamazioni salutarono la presente proposta.

Agli applausi del Senato e alle acclamazioni della Camera seguirà certamente un inno di entusiasmo nel Paese. Nell'ora dell'apoteosi del Padre della Patria, il Parlamento ed il Governo sanno di interpretare l'anima italiana, raccogliendo nelle tavole legislative l'espressione di un alto sentimento di riconoscenza nazionale. (*Applausi vivissimi*).

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Mentre faccio plauso a queste determinazioni del Governo e plauso doppio ed acclamazioni alle parole che ha detto l'onorevole ministro del tesoro, aggiungerò che molti municipi della nostra Patria hanno già preso deliberazioni speciali per lo stesso scopo, e che

in questa bellissima occasione, nella quale si celebra la grandezza del Padre della Patria, hanno riconosciuto i servizi dei veterani e di coloro che accompagnarono il Duce nelle battaglie della patria indipendenza. E particolarmente ricordo e indico a causa d'onore il municipio di Pisa, che ho l'onore di rappresentare, il quale ha destinato somme ed aiuti particolari ai veterani ed a coloro che hanno seguito il Duce vittorioso e la nostra bandiera in tutte le sorti della nostra Patria. (*Approvazioni*).

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Veterano anch'io del 1848, mi associo, come si può comprendere, con massima soddisfazione, alle deliberazioni del Parlamento e del Governo che riconosce oggi, dopo tanti anni, la necessità assoluta di far sì che tanti infelici negli ultimi anni della loro vita, dopo aver combattuto in tutte o nella maggior parte delle guerre della indipendenza italiana abbiano un pane per il resto dei loro giorni. Mi compiacio dell'onda di entusiasmo che ha invaso ieri la Camera dei deputati, e che invade oggi il Senato alla proposta di questa legge. Alla vigilia del giorno in cui s'inaugura il monumento al Padre della Patria, quest'oggi è il miglior omaggio che si possa rendere a Re Vittorio Emanuele II, che amò sempre il suo popolo di un amore infinito e che tutto fece per il suo bene, come fecero e faranno in ogni tempo i sovrani di Casa Savoia. (*Acclamazioni vivissime e prolungate*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. — Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo: *

Art. 1.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1911-1912, lo stanziamento di lire 3,000,000 annualmente stabilito in bilancio, giusta l'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 537, pel pagamento delle pensioni straordinarie diverse, e ai Mille, e degli assegni di ricompensa nazionale, verrà elevato a lire 6,000,000.

Le somme che occorressero, oltre tale stanziamento, in ogni esercizio, per la esecuzione della presente legge, verranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, e portate in aumento

a quelle già anticipate in virtù dell'art. 3 della citata legge.

(Approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1911 la misura degli assegni di ricompensa nazionale a favore dei superstiti delle campagne 1848-49 e della Crimea verrà elevata da lire 100 a lire 360 annue; quella dei superstiti delle campagne 1859-60 e 1861 verrà elevata da lire 100 a lire 200.

Dalla data stessa è concesso un assegno annuo di lire 120 ai superstiti delle campagne di guerra del 1866 e 1867.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. In questo articolo 2 è sfuggito un errore di stampa. Qui si parla « delle campagne del 1859-60 », mentre la campagna fu del solo 1859. Poi dice: « 1860 e 1861 » quasi ch'è fossero due campagne. Invece si deve dire: « 1860 » poi, dopo un trattino, si deve scrivere « '61 ». Come tutti sanno quella campagna comprende tutte le operazioni di guerra compiute da Garibaldi nelle province meridionali, che terminarono nel novembre del 1860, più quelle compiute nelle Marche dall'esercito regolare, continuate di poi per la presa di Gaeta fino al 15 febbraio, e più tardi ancora per l'assedio della cittadella di Messina. Nel decreto concernente la medaglia commemorativa, la campagna fu per tutti denominata 1860-61.

Dunque si deve dire: « delle campagne 1859 e 1860-61 ». Se restiamo in tal modo perfettamente d'accordo, non ci sarà che da correggere questi numeri.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho notato anche io che è incorso un errore di stampa, che dev'essere rettificato nei sensi precisi spiegati dall'onor. senatore Cadolini.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti con questa correzione l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Dopo che sarà stato provveduto all'aumento ed alle nuove concessioni, di cui all'articolo precedente, le annualità delle pensioni e degli assegni iscritti nel capitolo 48 per l'esercizio 1911-12 e corrispondenti per i successivi, le quali si renderanno disponibili per ciascun esercizio finanziario, saranno devolute, con effetto dal 1° luglio dell'esercizio susseguente, prima ad aumentare da lire 200 a lire 360 l'assegno ai superstiti del 1859, 1860 e 1861; poi ad aumentare da lire 120 a lire 200 e quindi da lire 200 a lire 360 l'assegno ai superstiti del 1866 e 1867; quindi infine a concedere l'assegno di lire 120 ai superstiti della campagna del 1870.

Successivamente, e sempre sino alla concorrenza delle annualità delle eliminazioni avvenute nell'esercizio precedente, sarà provveduto per l'accrescimento dell'assegno in favore dei superstiti del 1870 da lire 120 a lire 200 e da lire 200 a lire 360.

Agli aumenti si provvederà, rispettivamente, in ordine di campagna, e per ogni campagna, in ordine all'età degli assegnatari.

Questi assegni sono esenti da ogni tassa.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. Anche in quest'articolo conviene fare introdurre una piccola correzione come nel precedente.

Esso dice: « Ai superstiti del 1859, 1860 e 1861 » e bisogna dire invece « 1859 e 1860-61 ».

C'è poi il penultimo capoverso nel quale si legge: « agli aumenti si provvederà rispettivamente in ordine di campagna » e sta bene; poi « e per ogni campagna in ordine alla età degli assegnatari ». Ora questa dell'età è una condizione che si potrà spiegare nel regolamento, poichè essa così come sta creerebbe non lievi difficoltà.

Se le domande fossero presentate tutte in uno stesso giorno tale disposizione sarebbe applicabile; ma le domande si susseguiranno e saranno esaminate ed accolte di mese in mese, come si farà quando molte domande dei più vecchi giungeranno dopo quelle già ammesse dei più giovani?

Ben lungi da noi l'idea di proporre un emendamento, perchè sento che noi dobbiamo oggi

stesso approvare questo disegno di legge; ma è necessario che l'onorevole signor ministro, nel compilare il regolamento, procuri di interpretare questa disposizione in modo razionale, perchè, così come è, risulta inapplicabile. Se poi occorresse, come si suol dire, una leggina per correggere tale disposizione, il ministro potrà sempre presentarla.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A me pare che l'interpretazione da dare a questa disposizione sia quella che deriva dal testo delle parole.

Può certo avvenire il caso accennato dal senatore Cadolini che la domanda di qualche superstita più anziano pervenga posteriormente a quella d'un superstita meno anziano; ma in questo caso egli soffrirà un po' le conseguenze del ritardo col quale ha presentato la domanda.

La disposizione è fatta per le domande che vengono esaminate contemporaneamente o quasi, ed allora si potrà tener conto dell'età per concedere l'aumento dell'assegno.

Del resto, se inconvenienti si presentassero all'atto pratico, si vedrà di porvi rimedio nel modo migliore possibile.

Il Governo e la Commissione che avrà l'incarico di distribuire questi assegni saranno animati dal migliore sentimento di equità. (*Bene!*)

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Questa legge certamente non può soddisfare tutti i bisogni dei superstiti delle patrie battaglie; ad ogni modo, questi dovranno essere riconoscenti al Governo del grande passo fatto per venire in aiuto alle loro misere condizioni.

Ma specialmente per le dichiarazioni or ora fatte dal ministro del tesoro, io ho fiducia che in avvenire si riuscirà a far tacere tanti altri bisogni di chi ha avuto la fortuna di partecipare alle patrie battaglie.

Nel Congresso dei superstiti delle patrie battaglie tenuto ultimamente a Napoli si espresse il voto perchè si tenga conto dei vecchi reduci, che, pur non avendo fatto le campagne del '48 e del '49, o quelle del '59 o del '60 e '61, pure per la loro grave età si trovano in tali necessità da aver diritto a maggiori riguardi.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1911

Io non posso, nè voglio proporre alcun emendamento, perchè, come disse testè il nostro venerando collega e reduce dalle patrie battaglie, senatore Cadolini, noi dobbiamo votare questa legge oggi, alla vigilia della inaugurazione del monumento al Padre della Patria.

E mi sia concesso, anche senza fare proposte al ministro ed al Senato, di dire una parola di plauso da questo luogo, di esprimere un desiderio ed un voto.

La parola di plauso vada al municipio di Pisa pel provvedimento, accennato dal senatore Buonamici, per quei bisognosi reduci, che la legge stessa non può soccorrere a sufficienza. Il mio desiderio ed il mio voto è che altri comuni vengano in aiuto a quei reduci, che con le 120 o le 200 lire di assegno, non possono dirsi convenientemente sollevati dalle loro misere condizioni!

Questo è un voto che mi permetto di esprimere qui non come senatore, ma come presidente del Congresso dei reduci tenutosi a Napoli.

Confido che la voce dei superstiti delle patrie battaglie abbia ad essere accolta con tutto il favore dai nostri patriottici municipi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 4.

Saranno ammessi al beneficio della presente legge i superstiti delle campagne di guerra che ne faranno domanda entro il 30 giugno 1912.

Non potranno essere ammessi a fruire dei benefici della presente legge coloro che abbiano un reddito superiore alle mille lire all'anno; coloro che godano sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni di un emolumento di lire mille all'anno e coloro che abbiano già un assegno a titolo di ricompensa nazionale superiore a lire 360.

Saranno esclusi coloro che siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti, secondo la disposizione dell'articolo 183 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico) sulle pensioni civili e militari.

Il termine sopra fissato del 30 giugno 1912 s'intenderà indefinitamente prorogato per quei

veterani che successivamente a tale data venissero a trovarsi nelle ristrette condizioni economiche previste dalla presente legge.

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *relatore*. Mi dispiace di dovere tornare sull'articolo precedente, già approvato, ma è necessario perchè non mi sono avveduto di una dimenticanza. Anche in questo articolo là dove si parla di: « superstiti del 1859 », ecc., bisogna introdurre la stessa correzione che è già stata ammessa nei precedenti articoli.

Debbo poi esporre un'altra avvertenza.

L'ultimo capoverso di questo articolo dice testualmente così:

« Questi assegni sono esenti da ogni tassa ».

Certamente è pensiero del Governo che la esenzione sia generale, cioè estesa a tutti quanti i provvedimenti ammessi fin qui; ma siccome la disposizione è stata posta dopo l'art. 3, potrebbe sembrare che si riferisse a questo soltanto, mentre invece, deve essere nell'intendimento del ministro, che essa sia applicabile anche ai provvedimenti di cui all'art. 2.

Sarebbe quindi utile che l'onorevole ministro facesse una dichiarazione, perchè ogni dubbio fosse tolto.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La disposizione che esonerava da ogni tassa questi assegni, nella proposta del senatore Cadolini e di altri onorevoli senatori, formava oggetto di un articolo speciale, e non poteva dar luogo ad alcun dubbio.

Ad ogni modo, posso dichiarare ampiamente al Senato che la disposizione contenuta in quest'ultimo capoverso si riferisce a tutti gli assegni indistintamente.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. Ringrazio l'on. ministro di questa dichiarazione della quale non potevo dubitare.

Adesso vorrei dire due parole sull'art. 4.

L'art. 4 dice: « Non potranno essere ammessi a fruire dei benefici della presente legge coloro che abbiano un reddito superiore alle mille lire all'anno ».

Noi non possiamo che far plauso a questa proposta, tendente ad allargare di molto il criterio che fu seguito finora dalla Commissione, la quale accordava l'assegno soltanto a chi avesse un reddito non superiore alle 400 lire. Questo è un provvedimento generoso che può appagare le aspirazioni dei più caldi fautori della legge.

Ma in seguito l'articolo dice: « Coloro che godono sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni un emolumento di lire 1000 all'anno » e questa non è che una conseguenza della prima parte dell'articolo. Da ultimo finisce con queste parole: « e coloro che abbiano già un assegno a titolo di ricompensa nazionale non superiore a lire 360 ».

Dunque badiamo bene: colui che ha una ricompensa di 360 lire, sebbene non abbia le 1000 lire annue di entrata, non potrebbe usufruire di questa legge. Tale disposizione non pare che possa corrispondere agli intendimenti del Ministero.

Se il limite è quello di 1000 lire, come si fa a dire che colui che ne ha soltanto 360, solo perchè derivano da una ricompensa nazionale, dovrà essere escluso?

Onorevole ministro, si compiaccia di considerare bene siffatta disposizione, perchè qui non c'è da esitare, la dicitura dell'articolo è chiara: chi ha una rendita annuale non eccedente le mille lire ha diritto all'assegno; ma non ne ha diritto colui che possiede una rendita di sole lire 360, sol perchè tal rendita proviene da una ricompensa nazionale.

Insomma, a quest'ultimo, mentre s'è reso due volte benemerito, si circoscrive il diritto.

Pare a voi che tale restrizione sia giusta e opportuna?

Prego l'onor. ministro di osservar bene questa disposizione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io pregherei l'onorevole Cadolini di non costringermi a fare una dichiarazione che non coinciderebbe col suo desiderio. Se vuole che io interpreti la disposizione, non ho alcuna difficoltà di farlo per deferenza alla sua richiesta, ma questa dichiarazione, ripeto, non potrebbe corrispondere al

suo desiderio. Lasciamo dunque agli interpreti di spiegare la disposizione.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. L'articolo a mio modo di vedere è chiaro.

Voci: Ma vuole modificare la legge lei?

CADOLINI, *relatore*. Io non intendo modificare nulla: non debbo però dissimulare il desiderio che la legge sia interpretata con criteri razionali.

È razionale di dire che chi possiede una rendita non superiore di 1000 lire ha diritto all'assegno, ma che tale diritto non si accordi a chi abbia la rendita di sole lire 360, sol perchè queste provengono da una ricompensa nazionale anche qualora non abbia altre entrate fuorchè questa? Io spero che l'onorevole ministro provvederà col regolamento e toglierà questa incongruenza.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Cadolini se propone emendamenti.

CADOLINI, *relatore*. Io non ho punto parlato di emendamenti.

Voci: Ai voti! Ai voti!

CADOLINI, *relatore*... Anche se la legge fosse erronea, dovremmo approvarla oggi stesso: ci sarà poi sempre tempo di emendarla. Del resto debbo aggiungere che assai raramente si presenterà il caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 4.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi proposte concrete, e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4 così come l'ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

L'assegno concesso dalla presente legge è estensibile ai superstiti delle campagne nazionali residenti all'estero che non abbiano perduto la cittadinanza italiana.

(Approvato).

Art. 6.

L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sarà fatta da apposita Commissione composta secondo le norme del regolamento da compilarsi per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Allorquando tutti i veterani iscritti avranno conseguito il massimo assegno di lire 360, e la spesa annuale sarà rientrata nei limiti dello stanziamento di bilancio, di cui all'articolo 1, le economie che si verificheranno in ogni esercizio sullo stanziamento stesso, saranno versate alla Cassa depositi e prestiti in estinzione di tutte le anticipazioni che avrà fatte, e in pagamento dei relativi interessi al saggio che sarà annualmente stabilito dal ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. Ora che è approvata la legge sento il dovere di ricordare che nella giornata di ieri si compiva l'anniversario della morte del generale Garibaldi, ed io non posso a meno di invocare dal Senato che si mandi un pensiero alla memoria di quell'uomo, che ebbe tanta parte nella risurrezione d'Italia.

Io poi amo ringraziare nuovamente il Ministero della proposta di così lodevoli disposizioni di legge, le quali hanno condotto a questo risultato, che i veterani volontari e soldati di leva saranno trattati tutti nell'uguale misura. Tale provvedimento fu ispirato da un senso di equità e di giustizia, specialmente rispetto al Piemonte, il cui esercito prese parte a tutte le campagne, e non conteneva volontari regnicoli, perchè tutti erano chiamati a far parte dell'esercito.

In questa solenne occasione, è un sacro debito il ricordare quanta gratitudine l'Italia debba al Piemonte.

Bisogna aver vissuto in quei tempi; bisogna ricordare che nel marzo del 1848, mentre ancora si combatteva in Milano l'insurrezione delle cinque giornate, l'esercito piemontese, precedentemente preparato alla guerra, era già pronto ai confini. Il Piemonte aveva compreso che ad esso solo spettava accorrere in aiuto del popolo insorto contro l'assolutismo straniero. Così avvenne che, cinque giorni dopo la quinta giornata, l'esercito piemontese, condotto dal Re Carlo Alberto in persona, entrava in Lombar-

dia. Questi ricordi mi partono dal cuore, spiacente di vedere che in Italia non si tenga viva abbastanza la gratitudine che dobbiamo al Piemonte ed ai suoi prodi Sovrani. (*Applausi rivissini e prolungati*).

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, debbo avvertire che le nostre sedute non potranno riprendersi che al 7 o all'8 del corrente mese, perchè solo allora potremo incominciare la discussione del bilancio dell'interno. Ad ogni modo, i senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge all'ordine del giorno e degli altri approvati oggi per alzata e seduta.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Baccelli, Badini-Confalonieri, Balenzano, Barracco Giovanni, Baťa Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buonamici.

Cadolini, Caravaggio, Caruso, Cavalli, Cavasola, Celoria, Cencelli, Ciamician, Cittadella, Colleoni, Colombo, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, Del Lungo, De Marinis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Dini, D'Ovidio Francesco.

Engel.

Fabrizi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Foà, Franchetti.

Garavetti, Gherardini, Goiran, Golgi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Levi Ulderico, Lucian.

Malaspina, Malvano, Mariotti Filippo, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Minesso, Monteverde, Morra-Oliveri, Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Piaggio, Plutino, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ricotti, Rignon, Riolo, Rossi Giovanni, Roux, Ruffo.

Saladini, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli, Sormani.

Tamassia, Tarditi, Tassi, Taverna, Tommasini, Torrigiani Filippo.

Vigoni Giulio, Vigoni Giuseppe, Villari, Vischi.

**Proposta del senatore Bonasi
per il Re Carlo Alberto.**

BONASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI. Come conclusione delle belle parole testè pronunciate dal nostro collega Cadolini in omaggio al Piemonte ed all'eroico suo esercito, che furono il *punctum ubi consistam* della gran leva che dalla miseria in cui era caduta doveva risollevar l'Italia a dignità di nazione, io propongo che, nella solenne festa di domani, il Senato, ispirandosi a quelle faticose parole del magnanimo Re Carlo Alberto che sono registrate in quella lapide che, per deliberazione del Senato stesso, ci sta in quest'Aula fissa dinanzi, in risposta all'indirizzo del Parlamento Subalpino recatogli in Oporto da una sua Deputazione, propongo, dicevo, che domani la Presidenza del Senato, in rappresentanza dell'alta Assemblea deponga una corona di bronzo sul monumento consacrato in Roma alla gloriosa sua memoria. Noi dobbiamo domani ricordare che Carlo Alberto è stato il primo iniziatore delle strenue battaglie della indipendenza nazionale, ed il più grande martire della nostra unità. (*Approvazioni vivissime - Applausi prolungati - Grida di viva l'Italia, viva il Re.*)

PRESIDENTE. Essendo stata votata per acclamazione la proposta del senatore Bonasi, di gran cuore la Presidenza vi darà esecuzione. (*Applausi.*)

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

Senatori votanti	109
Favorevoli	100
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiari a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	109
Favorevoli	100
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori, nonché per conto di Amministrazioni dello Stato:

Senatori votanti	109
Favorevoli	100
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata colle leggi 26 dicembre 1909, n. 791, e 13 luglio 1910, n. 466:

Senatori votanti	109
Favorevoli	100
Contrari	9

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1911

Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti 109

Favorevoli 98

Contrari 11

Il Senato approva.

Assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia:

Senatori votanti 109

Favorevoli 105

Contrari 4

Il Senato approva. (*Applausi*).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 10 giugno 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 3 GIUGNO 1911.

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina

PARTE PRIMA

Degli ufficiali in servizio attivo permanente.

TITOLO I.

Del grado.

Art. 1.

Il grado conferito con decreto Reale costituisce lo stato dell'ufficiale.

Il grado è distinto dall'impiego

Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinuncia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

- a) Perdita della cittadinanza;
- b) Condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli art. 239 e 242 del codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli art. 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415 e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

c) Rimozione:

1° per offesa alla Sacra persona del Re, a una delle persone della Famiglia Reale o al Reggente durante la Reggenza: per manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato; per eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato e all'odio fra le varie classi sociali; per partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato o in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale;

2° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

d) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego; oppure per nuove cause che diano ragione alla sospensione dall'impiego oltre l'anno;

2° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti:

a) Nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma, se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla corte

d'assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando, in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la sezione d'accusa della corte d'appello di Roma abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale, che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;

b) La rimozione e la eliminazione dai ruoli sono applicate con decreto Reale, previo conforme parere di un consiglio di disciplina.

TITOLO II.

Dell'impiego.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 4.

L'impiego non può cessare né essere tolto o sospeso all'ufficiale, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5.

Rispetto all'impiego, l'ufficiale in servizio attivo permanente può essere:

- a) in servizio effettivo;
- b) in disponibilità;
- c) in aspettativa;
- d) dispensato dal servizio attivo permanente.

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 6.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale:

- a) che appartiene ad uno dei quadri organici del regio esercito o della regia marina, ed è provveduto d'impiego secondo tale quadro;
- b) che cessa temporaneamente dalla predetta condizione per essere incaricato di un servizio speciale o di una missione.

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 7.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del regio esercito o della regia marina e non provveduto d'impiego; ed è speciale agli ufficiali generali, agli ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dei corpi militari della regia marina ed ai comandanti di corpo o capi di servizio.

Art. 8.

La disponibilità è applicata per decreto Reale, in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri.

Art. 9.

Il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità è attuato mediante decreto Reale.

CAPO IV.

Dell'aspettativa.

§ 1. — *Nozioni e causa dell'aspettativa.*

Art. 10.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del regio esercito o della regia marina, e non provveduto d'impiego.

Art. 11.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa se non per una delle seguenti cause:

- a) riduzione di quadri;
- b) ritorno da prigionia di guerra, se i quadri trovinsi al completo;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- e) motivi speciali, a domanda dell'ufficiale;
- f) sospensione dall'impiego.

Le cause indicate alle lettere c), d) ed e) debbono essere giustificate nei modi stabiliti da regolamento approvato con decreto Reale.

§ 2. — *Aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.*

Art. 12.

Verificandosi una riduzione di quadri, sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedano i rispettivi quadri, ed a preferenza quelli che ne facciano domanda, eccettuando, in ogni caso, gli iscritti sul quadro di avanzamento.

Art. 13.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, hanno diritto ad occupare due terzi dei posti che si rendano vacanti nei rispettivi quadri e gradi, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, e, a parità di data, nell'ordine di anzianità del grado.

Nondimeno gli ufficiali, ai quali per ragione di anzianità spetta l'iscrizione nel quadro di avanzamento, debbono essere richiamati immediatamente in servizio effettivo, e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 15.

La durata dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra non può essere protratta per un tempo maggiore di due anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa.

Trascorso tale termine, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, e, ove manchi il posto, si applica la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure agli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Se al termine dei due anni perduri la causa dell'aspettativa, il richiamo in servizio è protratto sino a quando tale causa non sia cessata; ma in nessun caso la durata complessiva dell'aspettativa può essere maggiore di tre anni.

§ 3. — *Aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali.*

Art. 17.

La durata dell'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali è determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non può essere inferiore a quattro mesi; nè può essere superiore ai tre anni se per infermità, o ai due anni se per motivi speciali.

Art. 18.

Al termine dell'aspettativa per una delle cause indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri; ma il tempo utile per il richiamo in servizio decorre soltanto dalla data di tale trasferimento.

In ogni caso, quando la durata complessiva delle aspettative abbia raggiunto il limite massimo di tre anni, l'ufficiale deve essere richiamato in servizio effettivo, occupando il primo posto vacante.

Art. 19.

L'ufficiale che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, non può esservi ricollocato se non siano decorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

§ 4. — *Aspettativa per sospensione dall'impiego.*

Art. 20.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può rimanere in tale posizione per una durata maggiore di un anno.

Nondimeno tale durata può essere protratta per un tempo non superiore ad un altro anno, in seguito a verdetto di un consiglio di disciplina.

Durante il primo anno il posto dell'ufficiale sospeso è conservato vacante, salvo che debba essere occupato per esigenze di servizio.

Art. 21.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego perderà nel ruolo organico cui appartiene un numero di posti proporzionato alla durata dell'aspettativa.

Il regolamento stabilirà per ogni ruolo e grado tale proporzione e le modalità dell'applicazione.

Le disposizioni di questo articolo sono applicate anche agli ufficiali che, nei casi stabiliti dalle vigenti leggi, incorrono in perdita di anzianità di grado.

Art. 22.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego ha diritto, durante il primo anno della sospensione, ad essere sottoposto ad un consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione.

Art. 23.

Se la sospensione cessa durante il primo anno, l'ufficiale è richiamato immediatamente in servizio effettivo; ma, ove manchi il posto, è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, con diritto ad occupare il primo posto che si faccia vacante nel rispettivo quadro e grado.

Se la sospensione dall'impiego cessa oltre il primo anno, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e la sua posizione è regolata analogamente all'art. 18.

Art. 24.

Fuori dei casi indicati nell'art. 2 e salvo le disposizioni della legge penale militare, le condanne proferite in applicazione della legge penale comune hanno per effetto la sospensione dall'impiego quando la pena inflitta sia la reclusione, la detenzione o l'arresto per un tempo non inferiore ai due mesi.

Art. 25.

È in facoltà del ministro di collocare in aspettativa per sospensione dall'impiego l'ufficiale sottoposto a procedimento penale, fin dal giorno della emissione del mandato di cattura o di comparizione, e per tutta la durata del procedimento.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso ed è reintegrato nei suoi diritti. In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'ufficiale può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

L'ufficiale sospeso dall'impiego perchè sottoposto a procedimento penale, non ha diritto d'invocare il verdetto del consiglio di disciplina contemplato nell'art. 22.

§ 5. — *Disposizioni comuni alle varie aspettative.*

Art. 26.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

Art. 27.

Nel caso di chiamata alle armi per mobilitazione o per altre eventualità non ordinario, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

Art. 28.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono attuati mediante decreto Reale.

Il decreto Reale, col quale l'ufficiale è collocato in aspettativa, deve sempre indicarne la causa, e, ove trattisi di aspettativa per sospensione dall'impiego, deve inoltre contenere la motivazione del provvedimento ed essere accompagnato da relazione del ministro della guerra o della marina.

CAPO V.

Della dispensa dal servizio attivo permanente.

Art. 29.

La dispensa dal servizio attivo permanente non può essere data se non in seguito a domanda dell'ufficiale, o per una delle cause seguenti:

a) per collocamento in posizione ausiliaria o a riposo, secondo le norme delle leggi relative;

b) per riforma, in conseguenza di infermità permanenti ovvero temporanee, quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa, a norma degli articoli 16 e 17 della presente legge;

c) per collocamento in congedo provvisorio, secondo le norme dell'apposita legge;

d) per avere contratto matrimonio senza il regio assentimento, ovvero unione matrimoniale col solo rito religioso (legge 24 dicembre 1896).

Art. 30.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti per regolamento approvato con decreto Reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è data per decreto Reale, in cui è indicata la causa del provvedimento.

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

CAPO I.

Ordinamento.§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 31.

I consigli di disciplina per gli ufficiali del regio esercito e della regia marina si compongono di sette membri di vario grado, secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al consiglio, conformemente alle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 32.

L'ufficiale del regio esercito o della regia marina, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a consiglio di disciplina, se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati agli articoli 45 e 51.

Art. 33.

Il consiglio di disciplina, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire col suo grado nell'esercito o nell'armata.

Art. 34.

Quando, per un medesimo fatto, o più fatti connessi, siano sottoposti allo stesso consiglio di disciplina ufficiali di grado diverso, il consiglio è composto secondo il grado più elevato dell'ufficiale sottoposto a consiglio.

Nessuno dei membri può essere di grado inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto al consiglio, e, a parità di grado, di minore anzianità.

Art. 35.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:

Se l'ufficiale sottoposto a consiglio appartiene allo stato maggiore generale, al corpo di stato maggiore, alle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del regio esercito, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a qualsiasi di questi corpi ed armi.

Eguale se si tratta di ufficiali dello stato maggiore generale della R. marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere al corpo stesso.

Se l'ufficiale sottoposto al consiglio non appartiene ai corpi od armi suddetti, almeno quattro membri del consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui è ascritto l'ufficiale.

Ove siano sottoposti al consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del consiglio

deve, sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potrà per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.

Art. 36.

Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso consiglio ufficiali del regio esercito e ufficiali della regia marina, l'ordine per la convocazione del consiglio di disciplina è emanato dal ministro della guerra o della marina, secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti a consiglio appartenga al regio esercito o alla regia marina. I nomi degli ufficiali che debbono comporre il consiglio sono estratti alternativamente, e la sorte determina l'ordine della estrazione.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli precedenti; e il consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge secondo il grado più elevato, e, a parità di grado, secondo la maggior anzianità.

Art. 37.

Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:

a) che esercitano le funzioni di ministro o sotto-segretario di Stato, e di capi di stato maggiore del regio esercito e della marina;

b) che appartengono alla casa militare del Re o di alcuna fra le persone della famiglia Reale;

c) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, o che fanno parte del consiglio superiore di marina, o che sono membri della commissione di cui all'art. 70;

d) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

e) che sono allievi delle scuole militari.

Art. 38.

Non possono far parte del consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

b) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al consiglio o con l'offeso o danneggiato;

c) l'autore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

d) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, il presidente e il relatore del consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

e) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Art. 39.

L'ufficiale sottoposto a consiglio ha facoltà di recusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al consiglio siano due o più, eguale facoltà spetta a ciascuno di essi.

Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovrà farsi dei nomi estratti.

Art. 40.

Il consiglio è presieduto da quello fra i suoi membri che è più elevato in grado, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Il relatore del consiglio sarà eletto dai membri del consiglio stesso e dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a consiglio.

Art. 41.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, quando sia presente, può farsi assistere da un ufficiale di qualunque grado o rango, purchè inferiore a quello del presidente del Consiglio di disciplina e purchè compreso nella lista dalla quale vengono sorteggiati gli ufficiali del suo grado che debbono far parte del Consiglio.

§ 2. — *Disposizioni speciali per il regio esercito.*

Art. 42.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

Se il numero di essi per ciascun grado non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli altri ufficiali di quel grado del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui capoluogo è più vicino, e successivamente, collo stesso criterio di vicinanza di spazio, in altre divisioni.

Art. 43.

Per gli ufficiali generali, il consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Per formare il consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del regio esercito rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, la estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali generali rivestiti del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali ammiragli della regia marina del grado o dell'anzianità corrispondente.

Art. 44.

L'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il consiglio è fatta:

a) se l'ufficiale sottoposto al consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, dal capo di stato maggiore della divisione o da chi ne fa

le veci, alla presenza del comandante la divisione e del più anziano maggior generale, o, in mancanza di questi, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nel capoluogo della divisione stessa;

b) se l'ufficiale sottoposto al consiglio sia un ufficiale generale, dall'ufficiale generale meno anziano presente alla capitale, alla presenza del comandante il corpo d'armata e del maggiore generale più anziano, residente e presente nel capoluogo del corpo d'armata stesso.

Art. 45.

Per gli ufficiali delle regie truppe dislocate nei presidii delle colonie o spedite all'estero, e per gli ufficiali appartenenti ad armi e corpi mobilitati, l'ordinamento del consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale; ferme le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

§ 3. — *Disposizioni speciali per la regia marina.*

Art. 46.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando in capo di dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale sottoposto al consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso consiglio ufficiali che non dipendono dallo stesso dipartimento o comando, il consiglio si forma e si aduna alla sede del comando in capo del dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto, che dipendono dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e sono presenti alla sede del rispettivo comando.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per

la composizione del consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, come sopra designati, e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi.

Art. 47.

Per gli ufficiali inferiori e superiori imbarcati su navi facenti parte di forze navali autonome, il consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sott'ordini, ovvero del comandante superiore.

Per formare il consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto imbarcati sulle navi che compongono la forza navale, dal comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al consiglio e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, e, ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi designati come nell'articolo precedente.

Art. 48.

Per gli ufficiali ammiragli il consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.

Per formare il consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della regia marina rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del regio esercito del grado o dell'anzianità corrispondente.

Art. 49.

Se l'ufficiale sottoposto al consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il consiglio è fatta:

a) nel caso preveduto nell'art. 46, dal capo di stato maggiore (o da chi ne fa le veci) del comando in capo del dipartimento o comando militare marittimo, alla presenza del comandante in capo del dipartimento o comandante militare marittimo e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dall'ufficiale superiore, più elevato in grado o più anziano, residente e presente nella sede dove si raduna il Consiglio;

b) nel caso preveduto nell'art. 47, dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che li seguono immediatamente in grado od in anzianità.

Art. 50.

Se l'ufficiale sottoposto al consiglio sia un ufficiale ammiraglio, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il consiglio è fatta dal segretario del consiglio superiore di marina alla presenza del presidente di detto consiglio e del contrammiraglio più anziano residente e presente nella capitale.

Art. 51.

Per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, ovvero destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del territorio dello Stato, ovvero su navi mobilitate, l'ordinamento del consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, ferme restando le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

CAPO II.

Procedura.

§ I. — Atti preliminari.

Art. 52.

L'ordine per la convocazione del consiglio di disciplina è trasmesso dal ministro della guerra o della marina, accompagnandolo coi rapporti, inchieste e con ogni altro documento

utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare, che, a norma degli articoli 44, 49, 50, deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del consiglio di disciplina.

Art. 53.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare, che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 38; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la composizione del consiglio di disciplina al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del consiglio.

Se l'ufficiale vorrà valersi della facoltà di cui all'art. 41, dovrà entro il termine di giorni tre da quello della suaccennata comunicazione, indicare al presidente del Consiglio di disciplina il nome dell'ufficiale da lui scelto per essere assistito durante il procedimento disciplinare e trasmettergli di tempo stesso l'accettazione scritta di quest'ultimo.

Il presidente convoca il consiglio di disciplina per la nomina del relatore oppure ne promuove la nomina a mezzo di schede da inviarsi per lettera quando i membri del consiglio di disciplina non siano tutti residenti nella sede ove si convoca il consiglio.

La definitiva composizione del consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche.

Art. 54.

Il presidente del consiglio di disciplina esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il consiglio in grado di pronunziare il suo verdetto

con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al consiglio.

I membri del Consiglio di disciplina dovranno prendere conoscenza di tutti gli atti due giorni prima della convocazione del Consiglio.

Art. 55.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del consiglio, nonché le informazioni assunte per disposizione del presidente del consiglio, a norma dell'articolo precedente.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista ed alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati o prendere nota dei punti salienti, o, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio di disciplina.

Art. 56.

È affidato all'onore e alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere le istanze dell'ufficiale per la produzione di nuovi documenti o la udizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate; ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare di cui trattasi.

Art. 57.

Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore ne unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi.

Art. 58.

L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del consiglio, alla presenza del relatore può riesaminare, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista, tutti gli atti, fra i quali l'elenco delle persone chiamate dal presidente, in virtù dei suoi poteri discrezionali, a testimoniare, sia a carico che a discarico, e prenderne gli appunti che ravvisa opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze; salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del consiglio di disciplina.

Art. 59.

Il presidente indica le persone che devono comparire a deporre avanti al consiglio, stabilisce il giorno e l'ora della sua riunione e può anche prorogarlo.

§ 2. — *Discussione.*

Art. 60.

Le sedute del consiglio di disciplina sono tenute a porte chiuse.

Art. 61.

Adunato il consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi è sottoposto.

Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il consiglio de libera non ostanto la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

In questo caso, neanche l'ufficiale che assiste quello sottoposto a procedimento disciplinare, potrà intervenire alle udienze del consiglio.

Art. 62.

Il presidente invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del consiglio e i documenti che riguardano il procedimento disciplinare, i quali rimangono a disposizione del consiglio durante la seduta e dovranno essere firmati da tutti i componenti di esso.

Dopo tale lettura il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli si ascrive.

Art. 63.

Le persone chiamate a deporre avanti al consiglio sono introdotte una dopo l'altra nell'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al consiglio.

Il presidente può domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al consiglio gli schiarimenti che ritiene necessari; i membri del consiglio, l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare e quello che eventualmente lo assista possono chiederli per organo del presidente.

Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a consiglio se abbia da fare osservazioni.

Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

Art. 64.

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale sottoposto a consiglio ed a quello che eventualmente lo assista, di esporre le ragioni a difesa.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione sono riassunte in calce alla sua giustificazione scritta e sono controfirmate da esso e dall'ufficiale che eventualmente lo assiste.

Il presidente unisce questo allegato al verbale, ed espone, in foglio a parte, le ragioni per le quali non abbia creduto accogliere nuovi documenti o ammettere nuove testimonianze, se furono richieste dall'ufficiale.

Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione, e invita l'ufficiale a ritirarsi.

§ 3. — *Deliberazione.*

Art. 65.

Terminata la discussione, il consiglio deve immediatamente deliberare.

Nulladimeno, ove durante la discussione siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il consiglio sospende la seduta ed il presidente rimette gli atti per via gerarchica al Ministero che ha emanato l'ordine per la convocazione del consiglio.

Art. 66.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del consiglio sono stabilite dal Ministero che ha emanato l'ordine per la convocazione del consiglio, ed il consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

Art. 67.

Quando trattisi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « Il signor è nel caso di essere rimosso per? ovvero: eliminato

dai ruoli per.....?», enunciando rispettivamente la causa indicata dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del consiglio e che, a norma delle lettere c) e d) dell'art. 2, importa la rimozione o la eliminazione dai ruoli.

Quando trattasi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno? »; per il caso di cui all'art. 22, la questione è posta con la formola: « Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione? ».

Art. 68.

La votazione è fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e anzianità.

Art. 69.

Il parere del consiglio viene enunciato nel verbale delle sedute, che, redatto dal relatore, è sottoscritto da tutti i membri.

Il consiglio, espresso il suo parere, è sciolto di pien diritto; e tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare sono sempre inviati per via gerarchica al Ministero competente.

Art. 70.

Il ministro deve sottoporre gli atti della procedura all'esame di apposita commissione consultiva, prima di emettere la sua decisione, per assicurarsi soltanto che siano osservate nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento.

Il parere emesso dal consiglio di disciplina non può essere modificato dal Ministro se non in favore dell'ufficiale.

PARTE SECONDA

Degli ufficiali in congedo.

TITOLO I.

Del grado.

Art. 71.

Fuori dei casi preveduti nel numero 1° lettera d) dell'art. 2, le disposizioni contenute nel

titolo I, parte prima, della presente legge, si applicano anche agli ufficiali in congedo.

Incorre inoltre nella perdita del grado l'ufficiale in congedo:

a) che venga a trovarsi in posizione sociale incompatibile col decoro del grado;

b) che, trasgredendo le norme dei regolamenti, si trovi non provveduto degli oggetti componenti la divisa militare;

c) che risulti irreperibile;

d) che, senza giustificati motivi, non si presenti alle armi per prestare il servizio di prima nomina;

e) che, in tempo di pace, non obbedisca, senza giustificati motivi, alla chiamata in servizio;

f) che, senza autorizzazione, assuma servizio militare presso uno Stato estero.

Art. 72.

Nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la perdita del grado è dichiarata mediante decreto Reale, previo conforme parere di un consiglio di disciplina nei casi di cui alle lettere a), d), e) ed f); e secondo le norme stabilite dai regolamenti militari, approvati con decreto Reale, negli altri casi.

TITOLO II.

Dell'impiego.

Art. 73.

Rispetto all'impiego, l'ufficiale in congedo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1° fuori servizio;

2° in servizio temporaneo;

3° dispensato da ogni eventuale servizio.

Normalmente l'ufficiale in congedo è fuori servizio, ed anche in tale posizione è soggetto alle speciali disposizioni di carattere disciplinare che saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 74.

L'ufficiale in congedo, fuori servizio, non è provveduto d'impiego. Esso è però iscritto in determinati ruoli per eventuali servizi, secondo la categoria cui appartiene ed a norma delle leggi speciali.

Art. 75.

L'ufficiale in congedo, allorchè è chiamato a prestare servizio temporaneo, è provveduto d'impiego durante la permanenza in servizio e può anche, per quel tempo, appartenere a quadri organici del regio esercito o della regia marina.

Art. 76.

È dispensato da ogni eventuale servizio l'ufficiale in congedo che avendo cessato definitivamente dal servizio in base a leggi speciali, non può, in nessun caso, essere provveduto d'impiego.

Art. 77.

L'ufficiale in congedo non può essere dispensato da ogni eventuale servizio, se non per una delle cause seguenti:

a) per rinunzia, accettata con decreto Reale, fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;

b) per età, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

c) per infermità, nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.

La dispensa è dichiarata mediante decreto Reale, che ne indicherà la causa.

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 78.

Quando debba convocarsi un consiglio di disciplina per ufficiali in congedo, si applicano le stesse disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, della presente legge.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 79.

Nulla è innovato, per quanto si riferisce agli speciali collocamenti in aspettativa, stabiliti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493 e 17 luglio 1910, n. 521.

Art. 80.

Agli ufficiali che, alla data della promulgazione della presente legge, si trovino nelle condizioni di dover incorrere in perdita di anzianità di grado, saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 21, semprequando non risulti più favorevole l'applicazione dell'articolo 53 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Art. 81.

I Consigli di disciplina che, all'atto della promulgazione della presente legge, siano già stati disposti o convocati o siano in corso senza avere pronunciato il proprio parere, saranno riconvocati in base alla presente legge.

Saranno pure riconvocati in base alla presente legge i Consigli di disciplina che abbiano già espresso il loro parere, nel solo caso però che questo non sia stato favorevole all'ufficiale.

Art. 82.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'applicazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Nelle predette disposizioni verranno altresì indicati i titoli necessari pel conseguimento del grado di ufficiale nelle varie categorie.

Tabella della composizione del Consiglio di disciplina.

A) PER GLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO.

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Sottotenente	>	>	1	1	1	1	2	1
Tenente	>	>	1	1	1	2	2	>
Capitano	>	1	1	1	2	2	>	>
Maggiore	>	1	1	3	2	>	>	>
Tenente colonnello	>	1	3	3	>	>	>	>
Colonnello	1	3	3	>	>	>	>	>
Maggiore generale	4	3	>	>	>	>	>	>
Tenente generale	7	>	>	>	>	>	>	>

B) PER GLI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA.

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Vice-ammiraglio	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardia marina	>	>	1	1	1	1	2	1
Sottotenente di vascello	>	>	1	1	1	2	2	>
Tenente di vascello	>	>	1	1	3	2	>	>
Capitano di corvetta	>	1	1	3	2	>	>	>
Capitano di fregata	>	1	3	3	>	>	>	>
Capitano di vascello	1	3	3	>	>	>	>	>
Contrammiraglio	4	3	>	>	>	>	>	>
Vice-ammiraglio	7	>	>	>	>	>	>	>